



Carlyle lancia il primo fondo in Yuan L'Antitrust archivia il dossier Mps

Il fondo americano di private equity Carlyle ha lanciato un fondo di investimento in yuan con il sostegno ufficiale del governo di Pechino. L'accordo è il primo di questo tipo che entra in fase operativa anche se ad agosto Blackstone aveva firmato un protocollo con i vertici del distretto finanziario di Shanghai

per un fondo da 5 miliardi di yuan (circa 730 milioni di dollari). Carlyle non ha reso noto quale sarà l'entità del nuovo fondo - che si chiamerà Carlyle Asia Partners Rmb - ma ha fatto sapere che intende investire in realtà aziendali cinesi di prima grandezza con investimenti singoli di almeno 500 milioni di yuan.

Niente stangata Antitrust per il Monte dei Paschi di Siena. L'Autorità di piazza Verdi, infatti, si appresta a chiudere il dossier sugli obblighi di cessione sportelli da parte di Mps, legati all'acquisizione di Antonveneta, concedendo «un piccolo slittamento tecnico» per arrivare a una so-

luzione positiva che eviti l'apertura di un procedimento per inottemperamento. Ad anticipare il probabile esito della procedura è stato lo stesso presidente, Antonio Catricalà, spiegando che il consiglio della Autorità garante della concorrenza e del mercato si riunisce proprio oggi.

Gli affari esteri

Zaleski litiga in Francia per tornare in miniera

Il numero uno di Tassara fa causa ai soci della Eramet, dove è presente con il 13%. Aria di scalata ora che Areva vuole uscire



Romain Zaleski alla guida di un'auto d'epoca lapresse

CLAUDIO ANTONELLI

Per Romain Zaleski le miniere di manganese in Gabon sono come il primo cent per Papeone. La quota in Eramet, la società mineraria che condivide con la famiglia Duval e il colosso energetico Areva, rappresenta l'eredità dell'avventurosa storia imprenditoriale del giovane Zaleski, quella trascorsa tra Francia e Africa, prima come grand commis di Stato e poi come inviato del presidente Giscard d'Estaing a controllare i giacimenti del Gabon.

IL PASSATO

E ora dopo due anni di stasi nella compagine azionaria, l'uomo d'affari franco-polacco ha fatto causa ai Duval, primi azionisti di Eramet con una quota del 36,6%, per contestare le modalità dell'ingresso nel capitale del gruppo, risalente al 1999. L'avvocato del finanziere, Patrick Maisonneuve, mira a «chiedere l'annullamento dell'assemblea generale che ha introdotto i Duval nell'azionariato di Eramet». Zaleski, che detiene a sua volta un 13,7% del gruppo minerario e che in Italia si è visto congelare i pacchetti azionari a causa della pesante esposizione con le banche, contesta la valorizzazione utilizzata all'epoca per lo scambio azionario tra Eramet e Sima, la holding della famiglia Duval. «C'è stata una frode riguardo alla valutazione del gruppo Sima», ha aggiunto il legale, «nella misura in cui una delle sue filiali americane, la Special Metal Corporation, era nettamente in rosso dopo un'acquisizione azzardata in Ca-

nada». Risultato: dopo poco Special Metal fallì e tutti i soci di Eramet iniettarono liquidità. Fin qui il motivo del contenzioso, mentre il prossimo 28 gennaio si assisterà alla prima udienza a Parigi. Rimane da capire quale sarà la strategia futuro di Zaleski, visto che la mossa legale è arrivata a dieci anni dai fatti. Già nel 2008 l'intenzione di Zaleski, nonostante ci fossero le premesse non fu quella di cedere i titoli francesi per fare cassa e sostenere il crollo del valore delle quote italiane ma anzi quella di tenerli in casa il più a lungo possibile. La partecipazione nell' capitale a quell'epoca era strategica: scaduto il patto di sindacato che legava

gli azionisti privati, la famiglia Duval, e quelli pubblici, il gruppo nucleare Areva, la società divenne «scalabile». Un ulteriore investimento di monsieur Zaleski nel capitale, disse più volte il presidente della società, Patrick Buffet, «è desiderabile», al fine di preservare «l'indipendenza e l'identità francese». La crisi finanziaria non era ancora esplosa e si pensava che il finanziere, che fino ad allora aveva esercitato il ruolo di ago della bilancia tra i Duval e Areva, avrebbe approfittato del fatto che i privati avevano manifestato l'intenzione di cedere il 37% mentre il gruppo pubblico guidato da Anne Lauvergeon, detta Miss Atomò, non era nelle condizioni di farsi

carico di un ulteriore investimento.

Zaleski prima dell'estate non era ancora alle prese con la profonda crisi finanziaria della sua Tassara ma non era neanche abbastanza liquido per sostenere una nuova scalata. E così ha lasciato passare il tempo. Adesso però Areva è impegnata in negoziati con la Strategic Investment Fund per la vendita della sua quota, circa il 24%, e ciò potrebbe scambussolare l'intera situazione. Zaleski da ago della bilancia potrebbe diventare ora un salvatore del made in France nel specifico settore minerario. Primo, il Gabon è uscito da una difficile successione (il figlio ha preso il posto del padre come presidente) e Parigi ha bisogno di rafforzarsi. Areva ha spostato il business in Congo, l'ex Zaire, e preferisce concentrarsi sull'uranio.

IL SOSTEGNO FRANCESE

La scelta legale potrebbe consentire al minatore del Gabon (così era soprannominato a Brescia quando rilevò la Tassara) di prendere tempo e per un po' congelare i pacchetti azionari. Nel frattempo trovare qualche sostegno finanziario in Francia e finire quello che era rimasto in sospeso nel 2008. Prendere il comando di Eramet.

La scelta potrebbe tornare utile anche in Italia. Se l'operazione dovesse andare bene, il mercato delle materie prime potrebbe sostenere l'intero impianto della holding e aiutare Zaleski nella ridefinizione del debito. Congelato dalle banche italiane fino al 2011.

LiberoLavoro

La moglie casalinga non stoppa i riposi del papà lavoratore

GABRIELE FAVA

Il padre può beneficiare di riposi giornalieri dal lavoro anche se la madre è casalinga. Con la lettera circolare C/2009 n. 19605 del 16 novembre 2009 il Ministero del Lavoro ha esteso l'efficacia della lettera c) dell'articolo 40 del D.lgs 151/2001, norma che riconosce al padre lavoratore il diritto di fruire dei periodi di riposo giornalieri (per allattamento) nel caso di madre non lavoratrice dipendente, anche se la mamma non è casalinga. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha inoltre precisato che non è più necessario esibire all'INPS alcun documento attestante l'effettiva impossibilità della madre di occuparsi del bambino, in quanto non vi è nessuna disposizione normativa che preveda l'ulteriore adempimento.

Peraltro, tale richiesta non potrebbe essere avallata neanche in via interpretativa, in quanto una simile lettura dell' art. 40, ben potrebbe facilmente ingenerare questioni di costituzionalità ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma. Il Ministero, richiamando la sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008 del Consiglio di Stato, spiega quale è stato l'intento del Legislatore, ossia garantire che anche il padre possa provvedere alla cura del figlio, beneficiando dei permessi, quando la madre non ne abbia diritto in quanto appunto lavoratrice non dipendente. La norma citata è, infatti, rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità (in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'art. 31 Cost.) anche quando la madre sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato. Prima di questa sentenza, l'Inps aveva ritenuto che per madre «lavoratrice non dipendente» dovesse intendersi esclusivamente la madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale.



Nell'ipotesi di madre casalinga, invece, veniva meno il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, salvi, ovviamente, i casi di morte, grave infermità o, comunque, oggettiva impossibilità della madre di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività, (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche e altre simili) di cui l'Istituto chiedeva, inoltre, adeguata documentazione.

Il Ministero del Lavoro ha ritenuto, invece, che la ratio della legge sia proprio garantire al padre di provvedere alla cura del figlio se la madre è impegnata in attività lavorative che la distolgono da questo compito. Per tale ragione, anche il papà potrà fruire dei riposi giornalieri previsti dall'art. 40 del d.lgs. 151/2001 se la madre è impegnata nelle faccende domestiche e ciò indipendentemente dall'esistenza di quelle situazioni obiettive, prima richieste, che comprovino l'oggettiva impossibilità della mamma di accudire il neonato.

Chairman Studio Fava & Associati

COSTA RICA

Vendiamo VILLE in una delle spiagge più favolose da € 77000

MIRICA (Mantova) Italy
info@Norddepaacific.com

Numero Verde
800 21 60 88